

**Federico Natali**

**Lo Statuto civico dell' *Universitas* di Gallipoli  
nel Regno di Napoli**

Nel Regno di Napoli, durante l'epoca aragonese, le città avevano fatto strada per loro conto: ormai esse si erano date un ordinamento civico, avvalendosi forse di quel potere di eleggere loro rappresentanti, sorto per consuetudine o per concessione regia, che la Curia regia sollecitava tutte le volte che era necessario stabilire un rapporto con l'*universitas civium*, ed avere di fronte rappresentanti che potessero parlare in nome di quella: insomma degli interlocutori responsabili.

Ferrante I d'Aragona solo dopo aver consolidato i diritti della Corona attraverso una lotta aspra contro i forti feudatari, e dopo aver recuperate molte Università, che così passavano al demanio, procedette a riformare il sistema amministrativo dei diversi centri, cercando di dare leggi uniformi. Egli tentò così di organizzare su un unico modello la vita amministrativa delle città demaniali concedendo o confermando loro *Statuti*, o riformando ed integrando quelli che già esse possedevano: essi durarono per tutto il periodo dei Viceré. La maggior parte degli *Statuti* o *Capitolazioni* delle terre demaniali fu approvata da Ferrante tra il 1° ottobre 1490 e il 24 agosto 1493.

Fu questa, secondo la definizione di Francesco Calasso "l'epoca degli Statuti"<sup>1</sup>, cioè delle garanzie scritte rilasciate dal Re, sotto forma di privilegi e di grazie, che venivano elencati in capitoli e ribadivano il rispetto delle costituzioni municipali.

Benedetto Croce nella sua *Storia del Regno di Napoli* così scrive:

Al tempo di re Ferrante risalgono la maggior parte degli antichi statuti comunali, sia quelli formati dalla regia corte o sottoposti alla regia sanzione, sia gli altri, che, a imitazione di essi, furono formati dai comuni e sanzionati col *placet* dei baroni.

---

<sup>1</sup> Cfr. *La dottrina degli Statuti per l'Italia meridionale*, Estratto dalla "Rivista di storia del diritto italiano", Anno III, vol. III, fasc. 2; *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, A. Signorelli editore, Roma 1929.

Giovanni Cassandro vede nell'elargizione di essi soprattutto un tentativo del Sovrano di realizzare nel paese "una *tranquilla quies* che non incoraggia le avventure di pretendenti stranieri". Il giurista scrive che "la legislazione statutaria si pone come un punto d'arrivo, non già come inizio di una nuova età", e che

da noi codeste compilazioni statutarie sono la conclusione di un lungo travaglio e rispondono ad esigenze concorrenti delle Università e dello Stato, che vi trovano rispettivamente la tutela dei propri diritti e l'occasione di un controllo degli ordinamenti giuridici locali: una sistemazione del molteplice diritto delle città che soddisfa anche la primaria esigenza della certezza del diritto<sup>2</sup>.

Negli Statuti confluirono, in primo luogo, norme consuetudinarie, che potevano derogare al diritto del Regno, essere non solo *praeter*, ma anche *contra ius*; in secondo luogo grazie e privilegi ottenute da Sovrani, tanto più validi quanto più antichi; e in terzo luogo deliberazioni dell'Università, alle quali si addice meglio il *nomen* di Statuti. "La *vis legis* – scrive ancora il Cassandro - codesto coacervo di norme la riceveva dall'approvazione sovrana o da chi ne avesse ricevuto la delegazione, approvazione che valeva come condizione per lo meno dell'efficacia loro"<sup>3</sup>.

Gli Statuti cittadini, lungi dall'occuparsi unicamente dei dazi, dei regolamenti edilizi, delle vettovaglie, delle norme di polizia cittadina e campestre, dell'uso del demanio universale, laddove questo esisteva, delle fortificazioni, dell'artiglieria, delle munizioni, fissavano anche norme sulla costituzione cittadina, sul procedimento civile e penale davanti al Capitano o Governatore, e talvolta in essi si trovava esplicitamente dichiarato che nelle materie da essi regolate, la validità delle Costituzioni regie e degli altri diritti era posposta a quella degli Statuti medesimi.

Il potere centrale controllava, poi, in modo quasi ossessivo le norme degli Statuti relativi alla costituzione cittadina: non si limitava ad approvare quelle deliberate dal Parlamento civico, dal Consiglio o dal Reggimento civico, ma concorrevà alla loro formazione o, addirittura, in casi non infrequenti, la Curia regia emanava direttamente Statuti, che regolavano la formazione, la composizione e il funzionamento degli organi cittadini: questi ultimi possono essere definiti *leges datae* e rappresentavano, molto spesso, un tentativo di assicurare e rafforzare il dominio regio sulle città.

---

<sup>2</sup> *Il Comune meridionale nell'Età Aragonese*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sull'Età Aragonese*, (Bari 15-18 dicembre 1968), editi dalla Società di Storia Patria per la Puglia, p. 157.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 158.

Queste norme generalmente si ispiravano ad un modello unico: le differenze erano molto lievi e comprendevano spesso qualche modifica dovuta a particolari situazioni locali, cioè variazioni del numero dei rappresentanti nel Parlamento civico in rapporto alla popolazione e qualche altra caratteristica concessione. Le norme di carattere generale, cioè elezione della rappresentanza comunale e soggezione della medesima all'autorità del funzionario regio, regole per l'elezione, modalità della riunione, pene varie, tenuta della contabilità comunale, custodia dell'archivio civico e del sigillo dell'Università, presentavano moltissimi caratteri comuni.

Nel campo delle istituzioni locali, però, i risultati non furono quelli sperati dal Sovrano; l'edificio della costituzione cittadina s'era formato lentamente e poggiava su solide fondamenta: la consuetudine. Sicché, l'opera innovatrice dello Stato poté pure concentrarsi a studiare nuovi sistemi d'elezione da imporre alle città per evitare brogli e tumulti; ma di fronte alle istituzioni, dovette molto spesso fermarsi anche ora alla "antiqua observantia".

Questo momento costituì per le città l'inizio della loro nuova condizione politica con la vittoriosa affermazione dell'elemento cittadino di fronte allo Stato, praticamente attuata nel fatto che le città ebbero magistrature elettive, propria giurisdizione ed autonomia finanziaria.

Verso la fine del XV secolo lo sviluppo dell'organismo municipale era ormai compiuto: la separazione dei diritti cittadini da quelli regi non solo si era raggiunta, ma costituiva ormai il motivo dominante della vita amministrativa locale. Lo scopo verso cui tendeva decisamente questo processo evolutivo degli ordinamenti locali era quello di separare gli interessi e i diritti delle "Universitas civium" da quelli che lo Stato vi esercitava per mezzo dei propri rappresentanti.

Quella separazione era il risultato di una lunga e difficile lotta di resistenza che le Università, ciascuna in modo diverso, secondo le proprie tradizioni e nei limiti delle proprie forze, avevano ingaggiato contro il potere regio e che lasciò il suo segno sugli ordinamenti locali nel momento in cui essi presero un assetto definitivo.

Questo passaggio che in realtà rappresentò una trasformazione radicale degli ordinamenti locali non avvenne in maniera regolare, uniforme: essa non fu una riforma degli ordinamenti antichi, voluta ed imposta dal potere centrale, "ma quasi una *rielaborazione* di essi, faticosa ed inquieta, dove le città e lo Stato rappresentarono spesso

due forze in opposizione effettiva, malamente celata da altre apparenze formali”<sup>4</sup>; rielaborazione che iniziò la sua opera graduale, poggiante sull’esperienza vissuta dalle Università, quando dal potere centrale fu allentata la morsa accentratrice. L’assetto definitivo venne raggiunto, tra il secolo XIV e XV, in alcuni luoghi prima, in altri dopo, e non dappertutto pacificamente ed in maniera organica e completa in quanto non tutte le città godettero di una condizione giuridica identica nei rapporti col potere centrale<sup>5</sup>.

Nella costituzione municipale vi erano organi deliberanti, esecutivi, giurisdizionali, sopra dei quali lo Stato esercitava il controllo immediato per mezzo del suo rappresentante, il Capitano<sup>6</sup>.

Il potere deliberativo era esercitato dal popolo riunito in Parlamento del quale facevano parte, a secondo dell’entità della popolazione delle città, 36, 50, 60, 80 o 105 consiglieri, estratti dai diversi rioni: i nominativi dei consiglieri erano segnalati spesso da organizzazioni, dette in genere seggi o sedili, che molte volte non erano circoscrizioni rionali, ma costituivano veri e propri centri politici, a scopo elettorale e a fondamento classista. L’elenco dei consiglieri il più delle volte doveva ricevere il *placet* del Capitano e qualche volta dello stesso Sovrano. Nessuno poteva essere eletto consigliere prima di aver compiuto 25 anni; doveva essere di specchiata moralità e talvolta prestare giuramento nelle mani del Capitano. Coloro che non intervenivano alle riunioni senza un giustificato motivo venivano multati. I consiglieri morti durante il periodo della loro carica dovevano essere sostituiti da individui aventi gli stessi requisiti dei defunti. Il Parlamento era normalmente costituito dalla “universitas in unum congregata” e spesso era sufficiente la parola *universitas* per designarlo<sup>7</sup>.

La maggior parte degli Statuti contemplavano la partecipazione alla vita pubblica cittadina di nobili e borghesi notevoli per censo o perché esercitanti professioni liberali: ogni idea di vera e propria rappresentanza delle classi meno abbienti in seno agli organi amministrativi era quasi totalmente esclusa. Solo raramente, in alcuni centri, si ebbero delle vere e proprie rappresentanze di popolo minuto, artigiani in specie, ed è certo che ciò non si verificò a Gallipoli.

---

<sup>4</sup> F. Calasso, *La legislazione statutaria* cit., pp.17-18

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 18.

<sup>6</sup> Verso la metà del 1500, sotto i Viceré, prese il nome di Governatore.

<sup>7</sup> Nelle *Conclusioni dell’Università di Gallipoli* della seconda metà del secolo XVI, quando si convocavano gli *Ottanta* per deliberare, era usata la seguente formula: “Congregati gli infrascritti facienti la maggiore e senior parte della Magnifica Università della fedelissima Gallipoli”. La stessa formula era usata quando veniva convocato il *Reggimento* dei 22 che poi era il vero governo della città. In una *Conclusione* del 28 dicembre del 1585, in una riunione degli *Ottanta*, troviamo anche usata la seguente formula: “L’Università congregata in *Consiglio generale* nel luogo solito, et more solito”; *Scritture con la Regia Corte del Governatore e cognizione delle prime cause*, BCG (Biblioteca comunale di Gallipoli), ms. 038, f. 101.

Anche se re Ferrante favorì l'intervento degli elementi borghesi nella vita pubblica del Comune, dando loro la facoltà di esprimere cariche minori, il potere politico ed economico, nella maggior parte delle città, era concentrato nelle mani del ceto dei nobili patrizi che esprimeva le cariche più importanti. I borghesi erano in rapporti di forze diversi, rispetto all'altro ceto, certo in relazione alle condizioni locali, allo sviluppo economico delle classi medie e quindi alla reale possibilità di queste ultime di valersi effettivamente dei privilegi che venivano loro concessi dal Sovrano.

Organo più ristretto di rappresentanza popolare, incaricato dell'ordinaria amministrazione della città era il Consiglio o Reggimento i cui membri di solito erano emanazione del Parlamento o del Corpo dell'Università ed il cui numero variava sempre in rapporto alla popolazione. Molto spesso si scatenavano lotte, che sfociavano nella violenza, per l'accaparramento della carica e per la definizione della proporzione di rappresentanza delle classi sociali, fino a richiamare l'attenzione del potere centrale che, per evitare disordini, brogli e scandali interveniva, stabilendo, d'accordo con la città, precise e rigide norme.

Perché il Parlamento ed il Reggimento si potessero convocare era sempre necessaria l'autorizzazione del Capitano: vi era un "luogo solito" dove essi si convocavano per voce del banditore o al suono della campana di una chiesa. Le materie su cui i due consessi erano chiamati a deliberare dovevano essere prestabilite, ad eccezione di casi di necessità inderogabile, pena la nullità: su ciò era chiamato a vigilare il Capitano che a volte dirigeva e disciplinava il dibattito e poteva o no concedere il suo *placet* a nome del Re; si doveva, però, allontanare quando si discuteva e si prendevano deliberazioni che riguardassero la sua persona. Le deliberazioni dovevano essere prese con la maggioranza di due terzi e delle sedute doveva essere redatto verbale da un notaio o dal cancelliere.

Le competenze del Reggimento variavano anch'esse da luogo a luogo: esso quasi sempre era l'organo deliberante ordinario della città, mentre il Parlamento, data la difficoltà della sua convocazione, era organo straordinario. Il primo in genere deliberava "de omnibus occurrentibus Universitati", su tutte le proposte "que reipublice bonum concernunt et que necessarie videbuntur", ed aveva la delega della nomina delle più importanti magistrature cittadine ad eccezione dell'elezione del Sindaco di competenza del Parlamento; quest'ultimo deliberava, invece, su argomenti che importassero una più grave responsabilità dell'Università come il catasto, i dazi, la difesa della città, l'alienazione di beni pubblici, la riparazione delle mura, le richieste da presentare al Re; inoltre, discuteva

e deliberava gli Statuti cittadini. Mentre le due assemblee si congregavano soltanto per le necessità più gravi, più importanti e più urgenti, ai bisogni ordinari e continui della collettività provvedeva di solito, oltre al Sindaco, un organo stabile, composto di un numero molto ristretto di cittadini detti *Domini de regimine, Ordinati, Priori, Sopraconsiglio, Cernita, Auditori, Eletti*: essi avevano mansioni svariate, duravano in carica solo pochi mesi, fino ad un anno, e alla fine del mandato dovevano dar conto del loro operato.

In alcune città, i Giudici<sup>8</sup> rappresentavano la magistratura più importante: essa poteva esser unica o collegiale e di solito era eletta dal Parlamento e durava in carica dai sei mesi ad un anno. Il Giudice esercitava larghissime funzioni amministrative e giurisdizionali: “omnia civitatis negotia pertractare, atque finire”; la carica era molto ambita tra le diverse classi sociali e la monopolizzazione di essa scatenava terribili lotte. E' nel campo amministrativo che si scorge meglio la sua importanza, la quale però, non fu identica in tutte le città del Regno: egli interveniva nei contratti e nei testamenti e senza un suo decreto non si poteva procedere a pignoramenti. Laddove la carica era collegiale essa poteva essere ricoperta contemporaneamente da nobili e da popolani.

I Giudici, ai quali era affidato anche l'incarico di scegliere i *Consilii*, i Catapani ed i Mastrogiurati, custodivano gli Statuti cittadini, curavano la registrazione e l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, la sorveglianza sull'opera dei *Domini de regimine* (i moderni assessori), che fungevano da suoi aiutanti, il controllo sui pesi e le misure, la polizia del luogo, la manutenzione delle mura cittadine. Essi nella città occupavano un posto sociale di grande rilievo, facevano parte del Reggimento, che presiedevano, e continuavano a farne parte dopo aver lasciato la carica “tanquam approbati, et experti in memoriam pristinae dignitatis”<sup>9</sup>.

Altra carica con funzioni molteplici e diverse da città in città, nel periodo aragonese, era quella dei Sindaci. Nelle età precedenti a quella aragonese i Sindaci avevano rappresentato le città nei giudizi e nelle ambascerie presso i Re ed in altre simili contingenze: essi, prima di diventare una magistratura stabile, venivano, al bisogno, scelti di volta in volta dalle Università. Con l'evoluzione degli ordinamenti locali, il Sindaco non si limita a riunire nell'orbita della propria competenza le funzioni già esercitate, ma ne assorbe delle altre che appartenevano ad altre magistrature; funzioni che consolidandosi ed accrescendosi col tempo, caratterizzarono meglio questa magistratura destinandola a diventare la più importante e potente della città.

---

<sup>8</sup> La figura del Giudice corrispondeva a quella del Sindaco.

<sup>9</sup> Cfr. Calasso, *La Legislazione statutaria* cit., pp. 242-250.

All'epoca degli Statuti, il Sindaco rappresentava l'elemento più importante e significativo del Reggimento cittadino e veniva eletto dal Parlamento civico. Capitoli, privilegi e Statuti locali dettavano norme precise che ne disciplinavano l'elezione, e per prevenire ed impedire le aspre contese che spesso scoppiavano tra le classi sociali od in seno ad una stessa classe per l'accaparramento dell'importante carica. In alcune città era detto "*Sindicus generalis*", "qui potestatem habeat exercendi omnia universitati incumbentia": le sue attribuzioni variavano da luogo a luogo ed erano praticamente le stesse dei Giudici con l'aggiunta di competenze nel campo finanziario: vigilanza sulle spese e sugli introiti, vendita dei dazi e delle cose pubbliche.

Laddove funzionò una magistratura collegiale, di due o più Sindaci, essa fu equamente divisa tra nobili e popolani (i popolani rappresentavano generalmente il ceto medio dei commercianti e di coloro che esercitavano libere professioni): essi non potevano fare nulla l'uno senza dell'altro o degli altri: avevano facoltà di spendere a loro arbitrio solo un'esigua somma fissata in precedenza; per spendere somme maggiori dovevano ottenere l'autorizzazione del Parlamento, del Reggimento, dei *Domini de regimine* o degli Eletti (gli Assessori di oggi). Il loro operato veniva sindacato alla fine del loro mandato da sindacatori eletti dal Parlamento<sup>10</sup>.

La maggior parte degli *Statuti* furono successivamente confermati con il nome di *Capitolazioni* nel 1566, regnando Filippo II.

Tra i capitoli degli Statuti che re Ferrante I approvò, tra il 1490 ed il 1493, ve ne sono alcuni, come quelli di Aversa, Sorrento, Ariano, S. Severo, Barletta, Taranto, Manfredonia, S. Severino, Salerno, e Rutigliano, che ci sono pervenuti, "pe' quali si ordinava il modo come dovessero farsi le elezioni de' consiglieri e degli ufficiali, e come avesse ad amministrarsi la cosa pubblica".

Per quanto riguarda la città di Gallipoli, non disponiamo di documenti ufficiali di quell'epoca che attestino le modalità di elezione e l'organizzazione del suo governo civico. Francesco Trincherà, direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, che pubblicò i capitoli degli ordinamenti municipali di molte città del Regno di Napoli<sup>11</sup>, ci avverte, che mancano i capitoli dell'Università di Gallipoli, poiché "i registri non erano pervenuti"<sup>12</sup>

. Fino ad oggi, nonostante il Trincherà non disperasse "di ritrovare almeno per avventura copie autentiche", non si è trovato nulla.

---

<sup>10</sup> Ibid., pp. 250-255.

<sup>11</sup> *Codice Aragonese o sia Lettere regie, Ordinamenti ed altri Atti governativi de' Sovrani aragonesi in Napoli, riguardanti l'amministrazione interna del Reame e le relazioni all'estero*, Napoli 1874, vol. III.

<sup>12</sup> Ibid., p. XIII.

Nell'Archivio di Stato di Lecce ho rintracciato un documento riguardante la venuta a Gallipoli, il 21 marzo 1559, mentre era sindaco Paulo Venneri, di Giordano Michele di Villanova, reggente del Consiglio Collaterale, *Visitatore* del Regno, inviato dal Luogotenente del Regno di Napoli, Bartolomeo della Cueva, su ordine del re Filippo II di Spagna, per esaminare lo stato delle finanze e il sistema di governo della città<sup>13</sup>.

Dal documento si apprende che Villanova apportò alcune varianti ed aggiunzioni ai Capitoli del "regimento et governo" dell'Università, che, com'è riportato, erano già in vigore sin dal 1490-91: ciò conferma che Gallipoli, come tutte le città demaniali, aveva avuto approvati da Ferrante I, nel 1490, i capitoli riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento dell'amministrazione civica.

Villanova nella sua relazione così scrisse dell'Università:

Avendola trovata molto gravata de debiti et essendoci informati del modo che per lo passato si è tenuto circa il regimento et governo di essa, ci è parso per servitio di Sua Maestà et beneplacito di detta città ordinare li infrascripti capitoli li quali in futurum si habbia da osservare.

I capitoli approvati dal *Visitatore*, che l'Università doveva puntualmente osservare, erano 23. Si ordinava che

il Regimento et Consiglio di detta Città, quale è di ventidue si eliga ogni anno, come il solito per il consiglio generale e delli quali venti due quando si ha da fare consiglio si habbiano congregare ad numero quattordici la maggior parte delli quali possa concludere urgente ogni conclusione che se si facesse per minor numero sia nulla et invalida, declarando che li detti venti due si intendano senza il sindaco, depositario et cancelliero: li quali non devono haver voce: et tutti quelli che nominaranno et eligeranno li novi offittiali, et consiglieri di detto Regimento ut essi debbiano prima prestar il giuramento in mano del magnifico capitano: di nominare et eligere persone habili et sufficienti al governo predetto: timorosi di Dio et amatori del servitio di Sua Maestà e del beneficio pubblico: quali consiglieri volemo che non possano essere più di dui di una casata, et che non siano patre et figlio et frate et nipote tanto di patre come di matre, né minori di anni venticinque: et che detto consiglio generale non si debbia congregare altre volte, eccetto in caso di molta importanza;

Il sindaco, quattro auditori [eletti], et depositario seu bancho et altri officiali di detta Università si habbiano da eligere nel medesimo tempo ogni anno per detto consiglio secondo il solito: et tanto, detti officiali quanto ogni altra persona che entrerà in detto consiglio et regimento debbiano entrare de loro officio prestare il medesimo giuramento in mano al magnifico capitano: di dover attendere al servitio di Dio e di Sua Maestà: et beneficio di detta città *agendo utilia, et preter mettendo inutilia*;

---

<sup>13</sup> ASL (Archivio di Stato di Lecce) *Scritture dell'Università di Gallipoli. Buon Governo della città e dei cittadini*, vol. 36/5, ff. 40r-45v.

il depositario seu banco debbia essere persona della città facultosa: il quale habbia da darvi preggia et non dandola siano obbligati quelli che lo haveranno eletto; et che detto depositario seu banco habbia ad intervenire a tutte le vendite che si faranno delli dazij et gabelle di detta cita, seu Università insieme con il Sindico e gli auditori et pigliare pregeria a suo risico et pericolo et fortuna delli compratori di dette gabelle: la quale non dandosi per detti compratori gabelotti sia tenuto esso depositario seu banco;

il sindaco hà da tenere il libro delli introiti, et exiti ordinarij, quanto extraordinarij”, [...] et il depositario o banco debbe avere notizia tanto delli introiti quanto delli exiti”, [...] sotto pena di perdere la giurisdizione si habbia da presentare [il libro] alli rationali eligendi per detta Università.

Venivano, inoltre, disciplinati gli adempimenti del “depositario o banco” e le modalità di versamento delle tasse al regio fisco.

Ogni anno si dovevano eleggere due razionali

habili e non debitori ad essa Università: né parenti di quelli che havevano da dare conto; et si debbiano eligersi alla fine dell’anno, li quali debbiano haver visto, et liquidato li conti di detto banco per tutto il mese di ottobre, altrimenti non siano pagati.

Ogni anno doveva

eligersi un magnifico della cita, il quale si habbia da scriversi per canceglierio, et scriva tutti gli estratti et cautele che si faranno nel vendere delli dazij, [...] et subito scrivere et annotare ciascuna conclusione et appresso legersi in pieno consiglio.

Ogni conclusione, pena la non validità, doveva essere votata e firmata dagli auditori e consiglieri presenti prima di procedere oltre. Infine, il cancelliere doveva annotare i nomi e cognomi dei consiglieri intervenuti al Consiglio e presenti durante le votazioni. Si stabilivano, inoltre, le pene nelle quali incorrevano i consiglieri che si assentavano dai Consigli senza un giustificato motivo: essi dovevano pagare due carlini di multa alla Corte del Capitano. Essi, poi, erano obbligati ad allontanarsi dalla sala delle riunioni quando si doveva “trattare qualche cosa a loro pregiudizio o interesse”.

Nessuno poteva rifiutarsi di ricoprire l’ufficio per il quale era stato eletto dall’Università ed era vietato, pena l’arresto ed una forte multa pecuniaria, delegare altri per l’esercizio dello stesso.

Il Sindaco e il “depositario seu banco”, dopo “haver vacato due anni”, potevano essere rieletti in tutti gli uffici e così pure gli altri ufficiali della città.

Ogni anno si doveva procedere all'inventario di tutte le munizioni e degli altri beni dell'Università, dei libri, delle scritture e privilegi di essa da

conservare in tra una cascia quale habbia da situarsi in tra la camera solita di detta città, con le cinque chiavi solite delle quali ne habbia da tenere una il sindaco et una ciascuno delli quattro auditori.

Nella "cascia" si doveva conservare anche il sigillo della città e "trovandosi il sigillo e le scritture fuori della cascia in mezzo ad altri, siano ritenute false". Delle munizioni, poi, i vecchi amministratori ne dovevano dar conto al nuovo Sindaco ed ai razionali.

Si disciplinava anche la vendita da parte dell'Università dell'ufficio della Mastrodattia e si stabiliva l'importo.

L'Università non poteva fare "donatione sia di denaro quanto di debito a nisciuna persona tanto ufficiale come privato", eccetto "li donativi che si fanno alla Maestà cattolica et suoi successori".

Si stabilivano anche le diarie per coloro che andavano in missione, per servizio, fuori città: carlini 5 al giorno ai non dottori, 7 ai dottori.

Il Capitano della città ed il Giudice, alla fine del loro mandato annuale, dovevano prima di allontanarsi dalla città, essere sottoposti "a sindacato eligendo [da parte dell'Università] li sindacatori di essi".

Si vietava all'Università "creare nuovi ufficiali con nuove provvisioni" e si stabilivano le "provvisioni" per coloro che occupavano cariche pubbliche:

Al Capitano della città: ducati 120 l'anno;

Al Sindaco: ducati 12 l'anno;

Al depositario per carta e cera: ducati 30 l'anno;

Al cancegliero et procuratore: ducati 6 l'anno;

Alle guardie notturne, al mastrogiurato,

alle guardie alla porta e alle muraglie: ducati cento settanta l'anno;

Al medico fisico, cirusico et insagnatore: ducati 100 l'anno;

Al portanaro: ducati 12 l'anno;

Alla trumbetta: ducati 38 l'anno;

Per l'orologio: ducati 6 l'anno;

A sentinelle e cancelleri: ducati 13 l'anno;

All'Advocato: ducati 13 l'anno;

All'Advocato, et Procuratore di Lecce: ducati 11 l'anno;

Al maestro di scola: ducati 30 l'anno;

Al predicatore: ducati 30 l'anno

All'Advocato, et procuratore di Napoli: ducati 40 l'anno;  
Al Cimitero: ducati 10 l'anno;  
Per affitti di case, magazzeni e censi: ducati 24 l'anno;  
All'erario della corte: ducati 6 l'anno;  
Alli quattro auditori [o eletti]: ducati 4, ciascuno, l'anno.

Si ordinava, infine, che il primo settembre di ogni anno, durante il primo Consiglio, il Cancelliere fosse obbligato a leggere, “alta et intellegibile voce”, i Capitoli del Regolamento civico e che, durante le riunioni del Consiglio generale e del Reggimento, non si doveva mettere a votazione “cosa che fosse contro la forma di detti capitoli”, e se ciò si fosse verificato l'Università sarebbe stata multata di 1.000 ducati.

Delle modalità di come avvenivano le votazioni per l'assegnazione degli incarichi nell'amministrazione civica ci informa il memorialista gallipolino Leonardo Antonio Micetti, alla fine del secolo XVII:

Il numero degli ottanta [il Parlamento o Corpo dell'Università o Consiglio Generale, com'era anche chiamato alla fine del 1500] non è altro se non la scelta di ottanta persone, pigliandosene uno, due, tre, o quattro per famiglia, quando son numerose di parentela, alli quali la Città dà in vita facoltà di poter vuotare, eleger il Sindaco, e dire liberamente il suo parere in tutte quelle cose, che concernono il servizio di Dio, del Rè Nostro Signore, (che Dio guardi), e del publico, et una volta, che la Città hà dato ad uno questa facoltà, non può mai esserli levata. Hor questo numero di ottanta si compone la maggior parte di gentil'huomini, ed alcuni pochi cittadini, et questo numero fa il corpo dell'Università: hebbe origine tal numero dalle otto ottine, nelle quali era divisa la Città, pigliandosi delle persone per ogni ottina; hoggi [nel 1693] però la Città non sta divisa per ottine<sup>14</sup>, mà per Capitanati, et ogni Capitano hà la sua compagnia per guardia, e custodia delli sette baluardi della Città in tempo di guerra, e l'hottava compagnia la forma il Governatore [l'ufficiale regio della città] tutta di gente nobile che risiede nel mezzo della Città per accorrere dove fusse il bisogno, mentre le sette altre vengono costituite da cittadini artisti e villani<sup>15</sup>.

Una prova certa che un Sindaco, nel dicembre del 1488, era a capo del Reggimento civico della città di Gallipoli ci viene fornita da un messaggio del Sacro Regio Provincial Consiglio, inviato per conto del re Ferante I, al “Governatore e Sindaco di Gallipoli”, “datum Litij, primo decembris 1488, ex provisione consilii Thomas de Parisio”, perché tutta l'Università partecipasse, il 10 dicembre, alla gioia per le nozze di Isabella,

<sup>14</sup> Il significato del termine ottina a Gallipoli è oscuro: forse stava a significare il rione; a Napoli sappiamo, invece, che la popolazione era ripartita in 29 ottine, che prendevano il nome dagli 8 notabili che originariamente erano preposti a ciascuna di esse.

<sup>15</sup> BPL (Biblioteca provinciale di Lecce), *Memorie storiche della città di Gallipoli*, ms. 347, f. 431r. Quando il Micetti scrive che nel Parlamento gallipolino “il numero degli ottanta si compone la maggior parte di gentil'homini, ed alcuni pochi cittadini”, pensiamo che per i primi si volesse riferire al patriziato gallipolino, per i secondi al ceto borghese dei mercanti e dei professionisti.

figlia di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, con Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, che si sarebbero celebrate a Napoli, e perché fossero inviati nella capitale "Cittadini Sindici [questi erano i deputati scelti in rappresentanza della città], [...] che se adatteno comparere a la detta festa"<sup>16</sup>.

Un'altra prova ci viene da un'altra lettera, del 19 maggio 1490, del Rettore e del Consiglio (Reggimento) della città di Ragusa, in Dalmazia (l'odierna Dubrovnik), indirizzata "Spectabilis viris sindaco, hominibus et Universitati Gallipolis, tamquam fratibus", con la quale chiedevano all'Università la restituzione di un carico di sale intercettato nelle acque di Crotone da una trireme di fra' Leonardo Prato<sup>17</sup>.

Il Parlamento civico, a Gallipoli, per procedere all'elezione del Sindaco, "il quale - come scrive il Micetti - hà da esser sempre gentil'huomo, ha da esser eletto, et incluso nel numero dell'ottanta", veniva convocato il lunedì, dopo la Pentecoste, con un pubblico bando, fatto otto giorni prima: "hor nell'elettione del Sindaco questo numero si congrega à suono di campane [il campanone di S. Agata] nella Casa dell'Università (detta, anche, palazzo del Capitano o del Governatore, oggi palazzo della ex Pretura in via A. de Pace, n.100), dove habita il Governatore e in presenza del quale si fa la nuova elettione"<sup>18</sup>. L'elezione avveniva sotto la presidenza del General Sindaco uscente ed alla presenza del Governatore, che si guardava bene dall'influenzare i Consiglieri elettori:

Il Sindaco dunque attuale dopo haver esplicato all'Università di essersi congregata con licentia, et intervento del Governatore, dichiara la causa, per la quale si sono congregati, ch'è per farsi il nuovo sindaco,

---

<sup>16</sup> B. Ravenna, *Memorie storiche della Città di Gallipoli*, Napoli 1836, pp. 235-236. Così scriveva Ferrante I d'Aragona ai gallipolini "[...], et però per farne partecipi come meritate, et l'affectione nostra verso de vui ricerca de li nostri lieti et prosperi successi, et acciocché con Nui ne pigliate la debita contentezza et piacere, come per la divotione, affectione et amore ne portate, siamo certi farete. Havemo voluto con la presente darvene notizia per universale gaudio vostro, esortandove et incaricandove, che vogliate comparire alla celebrità delle nuptie, et quelle honorare, et fare iuxta lo solito per mezzo de li vostri Sindici, secundu simu certi fariti di optima voluntà, perché vederemu dicti Sindici de grandissima voglia, et pigliaremone grandissima satisfatione de animu [...]", (BCG, *Libro Rosso di Gallipoli*, parte 2<sup>a</sup>, ff. 11-12). Gian Galeazzo era figlio di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano che fu pugnalato nella chiesa di S. Stefano in Milano; il fratello di quest'ultimo, Ludovico il Moro, diventò reggente di Milano in nome del nipote, Gian Galeazzo, allora un bambino di dieci anni, ammalato ed abulico, cfr. I. Montanelli - R. Gervaso, *L'Italia della Controriforma (1492-1600)*, Rizzoli editore, Milano 1968, pp. 21-22; cfr., anche, D'Elia, *Lettera d'invito del Re Ferdinando I d'Aragona alla città di Gallipoli*, in "Corriere Meridionale", Lecce 2 novembre 1911, n. 40, e in "Spartaco", A. XVIII, N. 639, Gallipoli 4 novembre 1911.

<sup>17</sup> *Atti del Convegno Nazionale su 'La presa di Gallipoli del 1484'* cit., p. 213; ed anche il *Libro Rosso di Gallipoli*, parte 2<sup>a</sup>, ff. 14-15. Leonardo Prato, cittadino leccese, fu Cavaliere dell'Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano: morì combattendo per la Serenissima Repubblica di Venezia che, con decreto del Senato, gli fece erigere una statua equestre nella chiesa di S. Giovanni e Paolo. Il Prato era proprietario di alcune triremi, che sostavano nel porto di Gallipoli, "colle quali perlustra[va] il mare Jonio contro le scorrerie, allora frequentissime, dei Turchi e dei pirati", D'Elia, *Leonardo Prato e Gallipoli*, in "Corriere Meridionale", Lecce 26 ottobre 1899.

<sup>18</sup> Questa la formula usata e con la quale si apriva il verbale della riunione ogni qualvolta si convocava il Parlamento per deliberare: "Congregati li infrascritti facienti la maggiore e senior parte della Magnifica Università della fidelissima Città di Gallipoli, ad sonum campane, more solito, dentro la Sala della casa del Governatore ad istantia del Magnifico General Sindaco et licentia et intervento del Governatore della Città, per trattarsi alcune cose concernenti il servitio di Dio, di sua catholica Maestà [il termine catholica si usò quando il Regno di Napoli passò sotto il dominio spagnolo], per utile e benefitio et honore di essa Città". La stessa formula era usata quando si convocava il "Magnifico Reggimento civico", composto di 22 consiglieri.

quale supplica che sia persona habile, idonea, timorosa di Dio per il servitio del medesimo, del Rè N. S. che Dio guardi, e del publico. Ciò detto si alza il Sindico dalla sua sedia et viene avanti la sedia del Governadore, avanti del quale v'è una boffetta con la busciola sopra, et numera settanta cinque palle bianche, che noi chiamamo d'argento, e cinque gialle, che noi chiamamo d'oro, (come in fatti, e l'une sono argentate, e l'altre indorate) quali mette dentro d'uno bussoletto, et dopo ben sbattute, v'è a torno il Sindico con il Governadore, et un bambino, il quale v'è cacciando dal bussoletto, che si porta da un creato, le palle, et le v'è consegnando una per uno à tutti; à chi succede in sorte uscire la palla di oro, colui ha facoltà di eleggere una persona per Sindico; mà prima di eleggerla se li dà il giuramento dal Sindico sopra l'Evangelo di eliggere gentil'huomo persona timorata di Dio, atta, et idonea per il servitio del Rè N. S., e del publico, et così si elegge; dopo eletto si scrive il nome in una cartella, et così sempre si v'è facendo in tutte cinque l'elettoni; Elette che sono cinque persone per Sindachi dalli cinque, alli quali sorti d'havere le palle d'oro, e scritti i loro nomi in cinque cartelle, ben strette, et ravogliate si mettono dentro del medesimo bussoletto, da dove furono cavate le palle, e dopo ben sbattute, il medesimo fanciullo v'è cacciando le cartelle ad una ad una, et conforme le v'è cacciando, così si vanno ballottando con voti secreti da tutto il numero delli ottanta, consegnandosi ad ogn'uno una palla verde per metterla, ò nel sì, o nel nò, dove gli piace; finito di ballottare il primo, si tira il scatoletto del sì, che stà dentro la bussola, et si numerano le palle, et dopo si numerano anche le palle del nò, et si scrivono in un foglio, et nella medesima conformità si v'è sequitando di tutti cinque, quali finiti di ballottare, quel tale delli detti cinque ballottati, che haverà havuti più voti, resta per Sindico, senza necessitar conferma da S. E., ma piglia il possesso sin'al primo giorno di settembre<sup>19</sup>.

Successivamente venivano eletti alcuni amministratori, scelti sempre tra i patrizi, che avevano il compito di coadiuvare il General Sindaco “per poter governare con decoro la città”:

[L'Università] le dà quattro Eletti [Assessori], quattro Grassieri, due Razionali, un Cassiero, il Consultore, due Catapani, due Mastri di piazza, due Mastrigiurati, due Mastri del demanio, due Mastri dell'ospedale, un Giudice di Bagliva, uno di Contrabagliva, un Revisore, un Mastrodatti. Li officij vengono fatti da tutto il numero dell'ottanta, cioè dall'Università, et parte dal numero delli venti due, che son fatti dal numero dell'ottanta con pallotte, che si chiama Reggimento, eccettuato però, se chi fusse eletto nel numero delli venti due non fusse stato Sindico; che in tal caso non è necessario pallottarsi [sottoporsi a sorteggio], bastando essere stato solamente eletto, et così sempre li Sindichi vecchi sono un anno sì ed uno nò del numero delli venti due, cioè del Reggimento<sup>20</sup>.

Al Sindaco spettava la nomina di alcune cariche minori: il Caporale di corpo di guardia, i Guardiani del porto o Portolani, i Custodi del feudo, i Decimatori, il Consimile e il

<sup>19</sup> Micetti, *Memorie storiche* cit., ff. 431r-432r. L'anno, in quel tempo, iniziava il 1° settembre ed aveva termine il 31 agosto.

<sup>20</sup> Ibid., f. 433r. Il “numero dei venti due” chiamato “Reggimento” od anche “Reggimento piccolo”, del quale facevano parte di diritto i Sindaci uscenti, era quel consesso che in altre città veniva detto “Consiglio”: esso veniva eletto dal Parlamento degli Ottanta ed aveva la facoltà di eleggere la maggior parte degli ufficiali comunali. Le cariche amministrative più importanti venivano assegnate al ceto dei patrizi, le meno importanti al ceto dei popolani o civili.

Cancelliere. Egli, poi, “amministra[va] giustizia in materia di grassa; siccome in materia di zecca, e Portolania, essendone la Città Padrona, né vi s’ingerisce mai il Governadore, se non per somministrargli aggiunto, et assistenza”<sup>21</sup>; concedeva, inoltre, l’uso dei beni demaniali ai cittadini e li puniva quando questi ultimi se ne appropriavano abusivamente.

Numerosi erano i privilegi di cui egli godeva: come primo magistrato e capo supremo della città ne conservava le chiavi, privilegio che egli mantenne sempre nonostante alcuni Castellani avessero più volte, negli anni 1542, 1562, 1571, 1591, tentato di privarlo; faceva le veci del Governatore quando quest’ultimo era assente dalla città e ne percepiva gli emolumenti; aveva giurisdizione sui bastioni della città e ne custodiva le munizioni e le artiglierie; era il capo supremo dell’esercito ed in tempo di guerra aveva facoltà di arruolare artiglieri e soldati anche dai paesi vicini. Durante i riti sacri, nel Duomo, sedeva sotto il baldacchino, su di una poltrona dorata affianco al Governatore e al Castellano e riceveva la pace e l’incenso; poteva aggiungere al titolo di Sindaco la qualifica di Generale, e far dipingere, nella grande sala delle riunioni del Palazzo del Governatore, lo stemma di famiglia, con il proprio nome e l’anno del suo governo; custodiva una delle tre chiavi dell’arca dorata ove erano custodite le reliquie di S. Fausto e di S. Agata, protettori della città<sup>22</sup>. Al Sindaco, inoltre, spettavano le lingue di tutti i buoi, vacche e vitelli che si macellavano nella città e il saggio della prima pesca della tonnara municipale<sup>23</sup>. Egli percepiva, per la durata dell’intero mandato, un congruo assegno ed usufruiva di un *creato* (domestico) a spese dell’Università.

Uno dei principali doveri del Sindaco, scrive Francesco D’Elia, era l’*Annona del grano*, da farsi tutta a suo rischio e pericolo, per garantire i cittadini dalla penuria e dalla fame, specie durante gli assedi e le carestie: dovere dispendioso ed a volte disastroso per le sue finanze. Egli, al momento di assumere la carica, doveva, senza per nulla interessare le finanze dell’Università, comprare una grande quantità di grano in maniera da poterlo offrire ai cittadini, in situazioni particolari, al prezzo più modico possibile. Spesso ciò, continua il D’Elia, rovinò il patrimonio di alcuni Sindaci e della loro famiglia non

---

<sup>21</sup> Ibid., f. 433r.

<sup>22</sup> Le reliquie si conservano ancora in un’urna dorata nella cattedrale di S. Agata, presso l’altare di S. Sebastiano. Le ossa di S. Fausto furono donate a Gallipoli nel 1681 dal vescovo Perez della Lastra: nell’occasione il gallipolino Giovan Pietro Musurù, principe dell’Accademia dei Naufraganti, a Napoli, tenne il panegirico. Il viceré di Napoli Marchese del Carpio donò alla città di Gallipoli, per interessamento del P. D. Carlo Stradiotti, di famiglia patrizia gallipolina, un osso del dito pollice della mano destra di S. Agata. Il vescovo Agostino Gervasio, già vescovo di Gallipoli, mentre sedeva sulla Cattedra Capuana, dopo il 1785, donò a Gallipoli un’ampolla con dentro il sangue della martire catanese. Il Sindaco custodiva, inoltre, nella sua casa il busto d’argento di S. Sebastiano donato, il 10 luglio 1770, dall’Università di Gallipoli: per la statua, a Napoli, erano stati spesi 9.000 ducati. Il sindaco Giuseppe de Tomasi, nel 1782, donò la gran lampada d’argento che è sospesa presso l’altare del Santo. La statua di S. Agata, donata, il 10 giugno 1760, dal vescovo Serafino Brancone, era costata, sempre a Napoli, 2.130 ducati.

<sup>23</sup> A Gallipoli, già nel 1470, si era adottato il metodo della pesca “sedentanea”, fissando una perfetta tonnara nel litorale di tramontana, cfr. D. De Rossi, *Storia e vicende della tonnara di Gallipoli*, Gallipoli 1964, p. 6.

solo perché furono costretti a vendere il grano ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di acquisto, ma anche perché dovettero contrarre debiti e pagarne gli alti interessi per poterlo acquistare<sup>24</sup>.

Agli inizi del secolo XVIII la Real Camera di S. Chiara ridusse da 80 a sessanta il numero dei decurioni del Parlamento civico poiché le famiglie dei nobili patrizi si erano *ristrette* perché erano estinti i discendenti, o perché avevano cambiato residenza.

Nell'anno 1754, essendo un po' cambiato il clima politico nella capitale, "da alcuni zelanti Cittadini di Gallipoli si tenne ricorso in Camera Reale" per protestare "che i sessanta decurioni, che compon[evan]o il Parlamento di Gallipoli, contro la forma della Polizia civile di tutto il Regno, eran perpetui lor vita durante, fra loro quasi tutti congiunti, fino ad esservi due fratelli conviventi e ristretti nel solo ceto dei benestanti, e persone facoltose"<sup>25</sup>. La Real Camera, preso atto del ricorso, reputò "che la perpetuità dei decurioni di Gallipoli meritava di essere riformata in una temporanea amministrazione ripartita in tutti li Ceti, che compon[evan]o il Corpo della Città". Occorrerà attendere però quattro anni prima che fosse emessa la sentenza.

La decisione della Real Camera si fece attendere più anni poiché i patrizi, che erano venuti a conoscenza dell'esito a loro sfavorevole, avevano fatto forti pressioni sull'ex segretario della Real Camera e in quel tempo segretario di Stato, marchese Gaetano Brancone, fratello del vescovo di Gallipoli, Serafino, perché essa fosse ritardata il più possibile. Il Brancone che in quel tempo dirigeva la politica ecclesiastica, l'istruzione e la cultura, bloccò la sentenza fino al giorno della sua morte avvenuta l'8 maggio 1758. Essa fu emessa il 27 maggio 1758, qualche giorno dopo la morte dell'illustre personaggio.

La Real Camera, "richiamando sotto la sua considerazione quella doglianza della popolazione oppressa", decise che:

da indi innanzi si eleggessero nella Città di Gallipoli sessanta decurioni, i quali si mutassero ogni sei anni una volta; e che si scegliessero da tre ceti: cioè, venti dal ceto de' Dottori di Legge, di Medicina e Notaj, e da coloro, che vivessero di proprie rendite: venti dal ceto de' Mercanti: e gli altri venti dal rimanente del popolo<sup>26</sup>. [...]. Alli stabiliti sessanta decurioni appartenesse il deliberare intorno a tutti gli affari concernenti la università specialmente la elezione del Sindaco e di tutti gli altri ufficiali, con dichiarazione

---

<sup>24</sup> D'Elia, *L'Annona del grano ed i Sindaci di Gallipoli*, in "Corriere Meridionale", Lecce 25 febbraio e 24 marzo 1898. Il D'Elia scrive che i Sindaci che maggiormente dissanguarono le loro finanze, per tener fede al loro impegno, furono Filippo Briganti nel 1764 e Filippo Coppola negli anni 1750, 1761 e 1781.

<sup>25</sup> BPL, *Memoria per l'avvocato di Napoli contro le pretese dei Nobili*, ms., vol. 11, doc. 42, f. 1r.

<sup>26</sup> BCG, M. Ardito [Arditi], *Per lo Barone D. Rocco Piccioli (a stampa: da casa il dì 23 Maggio 1777)*, Allegazione 1<sup>a</sup>, in *Miscellanea*, Napoli 1777, p. 2. La Consulta della R. Camera "aveva meritato l'approvazione regale", che le fu accordata con "dispaccio del 29 Aprile 1758".

che la scelta del Sindaco, e degli altri ufficiali cader potesse tanto ne' soggetti compresi nel numero de decurioni, quanto in tutti gli altri Cittadini, riguardandosi soltanto il merito e la qualità della Persona<sup>27</sup>.

La grande novità era rappresentata dal fatto che per la prima volta al secondo e terzo ceto si permetteva di esprimere i propri rappresentanti in seno al Parlamento civico. Questa innovazione non si deve certo considerare come il riconoscimento da parte del governo borbonico di una parità di diritti e doveri tra tutti i sudditi, bensì come un espediente per impedire il verificarsi di continue liti e disordini provocati dai due ceti che da tempo chiedevano di partecipare alla gestione della cosa pubblica.

Liti e contrasti continuarono a verificarsi anche tra i patrizi per il desiderio di accaparrarsi le più alte cariche cittadine e molto spesso si ricorreva anche al broglio elettorale. Aspro fu lo scontro durante la riunione del Parlamento del 23 marzo 1761, mentre era sindaco Filippo Coppola, per "procedere alla terna dei nuovi Regi Giudici"<sup>28</sup>.

Ormai anche la lotta, almeno sul piano dell'attività amministrativa, tra potenti famiglie avveniva senza esclusione di colpi e coinvolgeva anche le più illustri ed oneste: non risparmiò nemmeno quella dei Briganti che tanto lustro avevano dato e continuavano a dare alla città.

Nella città si era instaurato un clima di rissa generale tra i tre ceti e tra esponenti del primo ceto che era "fonte perenne di disturbi nelle funzioni pubbliche", fino a quando la Reale Camera, il 25 febbraio 1765,

a capo di sett'anni richiamò di nuovo la cosa sotto sua disamina, [...] moderando in parte il sistema di governo proposto a S.M. colla Consulta del dì 18 Aprile 1758; fu di sentimento: *Che'l numero dei Decurioni da sessanta si riducesse a quarantacinque, da scegliersene quindici per ciascun ceto; e che tra quelli del primo ceto s'intendessero anche compresi i Dottori di legge, e i Benestanti, che vivessero di entrate de' loro effetti. Nel secondo ceto (giacché il numero de' Negozianti era troppo scarso) andassero inclusi i Medici, i Cerusici, i Notaj, e i Giudici a' contratti. Nel terzo, oltre agli Artigiani, potessero averci luogo i padroni di bastimenti, in esclusione de' bassi ed infimi marinai.*<sup>29</sup>.

Il 9 marzo 1765, la decisione della Real Camera ricevette l'approvazione del Sovrano che, con un suo dispaccio, dispose "che 'l sistema da lei novellamente divisato venisse eseguito in ogni sua parte".

<sup>27</sup> BPL, *Relazione di Baldassarre Cito al Re sulla costituzione del Reggimento civico di Gallipoli e sopra alcuni capi di nullità proposti ad alcune elezioni*, ms., vol. 11, doc. 40, f. 1r.

<sup>28</sup> ASL, *Conclusioni del Parlamento dell'Università di Gallipoli 1731-1763*, vol. 28b, f. 421r e sgg.

<sup>29</sup> BCG, Ardito, *Per lo Barone* cit., p. 3; cfr., anche, *Relazione di Baldassarre Cito* cit., f. 3v.

Questa decisione, che, tra l'altro, negava la patente di nobiltà al primo ceto, inferse un duro colpo ai sedicenti patrizi che crearono ogni genere di ostacolo al Fiscale dell'Udienza di Lecce, che dietro incarico della Real Camera, era giunto a Gallipoli, per formare, "dopo aver sentito i vecchi Decurioni, e gli uomini più antichi e probi della Città, una nota di trenta individui per cadaun ceto, e questa nota poi rimettere alla Real Camera, la quale per la prima volta volle pazientemente soffrire la noja di scegliere essa i quarantacinque Decurioni, a tenore della nuova Riforma"<sup>30</sup>.

Don Pietro Paolillo superò ogni ostacolo e, attenendosi alle disposizioni avute dalla Real Camera, formò la nota di trenta individui per ogni ceto che inviò immediatamente a Napoli dove l'alta Magistratura sorteggiò "per via di bussola" i quarantacinque decurioni che dovevano durare in carica sei anni<sup>31</sup>, e con decisione del 30 luglio 1765 ordinò che:

Pro primo sexennio, stante buxola peracta in dicta regali camera, omnium respective individuorum, remaneant electi infrascripti quadraginta quinque decuriones, qui ab eadem fuerunt extracti<sup>32</sup>.

Il Decreto di Ferdinando IV, che portava la stessa data, inviato al Parlamento di Gallipoli, aggiungeva:

Munus autem praedictorum Decurionum duret per sexennium, quo tempore completo, procedatur per EOSDEM ad novam electionem aliorum quadragintaquinque decurionum per suffragia segreta, scilicet quindecim pro quolibet respective coetu. Et sic in posterum in fine cuiuslibet sexennii<sup>33</sup>.

Il nuovo Parlamento dei 45 si insediò l'8 agosto 1765, mentre era sindaco Nicola Doxi-Stracca. Per il primo ceto erano presenti Giuseppe de Tomasi (sindaco eletto, sarebbe entrato in carica il successivo 1° settembre)<sup>34</sup>, Diego de Tomasi, Pietro D'Acugna, Giuseppe Cellini, Gioacchino Perelli, Felice Margiotta, Francesco Pasquale Camaldari, Pasquale Tafuri, Francesco Bonaventura Frisulli; per il secondo ceto, Francesco Lubelli (chirurgo), Salvatore Manta (chirurgo), Domenico Arcudi, Gabriele

---

<sup>30</sup> Ardito, *Per lo Barone* cit., p. 4.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Tafuri, *Della Nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già Reame delle Due Sicilie, con particolari notizie intorno alle Città di Napoli e Gallipoli*, Napoli 1870, p. 89. "Per il primo sessennio, essendo stato deciso il sorteggio in detta Real Camera, rispettivamente di tutti gli individui, rimangono eletti i sottoscritti quarantacinque decurioni, che da essa [bussola] furono estratti".

<sup>33</sup> Ibid. "L'incarico inoltre dei predetti Decurioni duri per un sessennio, dopo essere trascorso questo periodo, si proceda dagli stessi ad una nuova elezione di altri quarantacinque decurioni con voti segreti, ben inteso quindici rispettivamente per ogni ceto. E così per l'avvenire alla fine di ogni sessennio".

<sup>34</sup> Era stato eletto Sindaco nella seduta del 14 luglio 1765 (*Conclusioni del Parlamento dell'Università di Gallipoli*, vol. 29a, f. 43r-v), poiché Carlo Vanalest, eletto sindaco il 27 maggio 1765 (Ibid., ff. 40v-41r), non aveva ottenuto l'approvazione della R. Camera di S: Chiara.

Veneri, Pietro Paolo Senape, Salvatore Andronico, Domenico Serio; per il terzo cetto, Francesco Cartenì, Onofrio Stasi, Giuseppe Nicola Todaro, Lorenzo Francioso, Giuseppe Francesco Fontò, Fausto Zaghà, Gaetano Inguscio, Andrea dell'Acqua<sup>35</sup>.

Le nuove norme legislative se avevano posto termine alla lotta per l'ammissione al Parlamento civico degli altri due ceti non misero fine ai conflitti, alle polemiche, ai disordini che continuarono a travagliare le riunioni del Parlamento e la vita cittadina. I motivi più ricorrenti erano: la diversa interpretazione dei decreti che regolavano il funzionamento del Consiglio generale; le modalità di votazione; la spartizione degli incarichi civici; l'insistenza di alcune famiglie di definirsi Nobili in difformità alla recente sentenza della Real Camera di S. Chiara; il contenzioso aperto presso le magistrature napoletane da parte di alcuni cittadini, arricchitisi di recente, per vedersi riconoscere il titolo di Benestanti che avrebbe comportato il loro inserimento nelle liste del primo cetto.

I dissidi e i disordini succedevano specialmente perché i due primi ceti - e soprattutto il nobile - cercavano di accentrare in sé l'elezione del Sindaco e degli ufficiali municipali. "I *patrizi* [i *Don* del primo cetto] mal tolleravano che altri potesse pensarla diversamente da loro, i *Magnifici* [secondo cetto] - in mezzo come...la virtù - cercavano di equilibrarsi tra le due diverse correnti che si guardavano dolcemente in cagnesco [...]; i *mastri* [terzo cetto] erano considerati l'ultima ruota del carro"<sup>36</sup>.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cariche si tentò di addivenire ad un accordo, e

sotto il dì 11 giugno 1766 i parlamentari del secondo e terzo cetto della Città di Gallipoli, presentarono supplica sottoscritta, ed autenticata a D. Giovanni Battista Rodio, Regio Governatore della medesima, chiedendo, che siccome il cetto nobile aveva la privativa di nominare agli uffici nobili, così dovesse anche il cetto civile, e popolare nominare agli uffici civili, e popolari della pubblica amministrazione; ed essendosi da quel regio governatore interposto decreto uniforme a tal petizione, con pubblico parlamento congregato sotto il suddetto 11 giugno, coll'intervento del governatore medesimo, si concluse a viva voce, e senza menoma discrepanza, che privatamente trovandosi riservata ai nobili la

---

<sup>35</sup> ASL, *Conclusioni del Parlamento dell'Università di Gallipoli 1731-1763*, vol. 28a, f. 55v. Erano assenti per il primo cetto, Salvatore D'Aprile, Carlo Vanalest, Carlo Patitari, Carlo Balsamo, Giovanni D'Ospina, Michele Martina, Emanuele de Pandis; per il secondo cetto, Domenico Bòttari, Michele Spano, Giuseppe Leccisi (dottore fisico), Giuseppe Pirtoli (dottore fisico), Antonio Zanchi, Saverio Alemanno, Damiano Martinez, Fortunato Piscopo (notaio); per il terzo cetto, Vito de Benedittis, Fortunato Margiotta, Tomaso Mea, Nicola Rea, Francesco Papallo, Giuseppe Francesco Pacella, Giuseppe Carrese. Nei verbali delle *Conclusioni* i nomi dei decurioni del primo cetto sono preceduti dal "Don", quelli del secondo cetto dall'appellativo "Magnifico", niente per quelli del terzo cetto.

<sup>36</sup> T. Pellegrino, *Storia del Parlamento di Gallipoli*, Estratto da "La voce del Salento", Tip. La Modernissima, Lecce 1932-X, pp. 8-9.

voce attiva, e passiva per gli officii nobili, così pure attribuir si dovesse al secondo, e terzo ceto la voce attiva, e passiva per gli officii civili, e popolari<sup>37</sup>.

La “partizione degli officj” avvenne nel modo seguente: Al “primo ceto dei Gentiluomini” fu assegnato il Sindaco, 2 Eletti (oggi Assessori), 4 Deputati della salute, 4 Grassieri, 2 Tenitori del Catasto, il Giudice della bagliva, 2 Giudici del Real demanio, l’Avvocato dei poveri, il Coadiutore fiscale, 1 Razionale del Sindaco, 1 Mastro di piazza, 1 Mastro dell’ospedale, 1 Mastro del Monte, 1 Razionale del Monte, 1 Deputato del vino, 1 Deputato del “Nuovo Accordio”; al “secondo ceto dei Civili”, 2 Eletti, il Cassiere, lo Scribente del Catasto (veniva eletto dal Sindaco), il Medico della general salute, il Fisico ed i Chirurghi del Pubblico, il Procuratore dei poveri, il Mastrodatti della bagliva, il Cancelliere (eletto dal Sindaco), il Notaio della Città, 1 *Conservadore dell’Annona*, 1 Razionale del Sindaco, 1 Mastro di piazza, 1 Catapano, 1 Mastro dell’ospedale, 1 Mastro del Monte, 1 Razionale del Monte, 1 Deputato del vino, 1 Deputato del “Nuovo Accordio”, 1 Mastro giurato; al “terzo ceto dei Popolani”, 1 Sostituto mastro di piazza, 1 Sostituto catapano, 1 Mastro giurato (eletto dal Parlamento), 1 *Conservadore dell’Annona*, 3 Custodi della bagliva, 2 Mastri di Artiglieria, 3 Guardiani del porto, il *Bullatore del pane*, 1 Caporale della Porta, 1 Sottufficiale della Porta, 1 Serviente della Città<sup>38</sup>.

Dopo l’approvazione di questa conclusione dai decurioni del secondo e terzo ceto “s’impetrò dalla Real Camera l’assenso sotto il dì 27 di Giugno 1766”. L’Assenso fu accordato e fu successivamente riconfermato dalla stessa Real Camera il 2 giugno 1777.

Gli incarichi dei vari uffici furono assegnati il 1° settembre 1766, giorno dell’insediamento del nuovo sindaco, Domenico Briganti<sup>39</sup>.

Dopo l’approvazione di questa conclusione dai decurioni del secondo e terzo ceto “s’impetrò dalla Real Camera l’assenso sotto il dì 27 di Giugno 1766”. L’Assenso fu accordato e fu successivamente riconfermato dalla stessa Real Camera il 2 giugno 1777.

Gli incarichi dei vari uffici furono assegnati il 1° settembre 1766, giorno dell’insediamento del nuovo sindaco, Domenico Briganti<sup>40</sup>.

Nel Parlamento gli scontri più aspri furono provocati dai rappresentanti del terzo ceto e mastro Tomaso Mea era quello che maggiormente si distingueva per la sua

---

<sup>37</sup> Tafuri, *op. cit.*, p. 90; cfr., anche, *Conclusioni del Parlamento dell’Università di Gallipoli 1763-1801*, vol. 29a, ff. 80r-83r: si leggono le norme dettate dalla Real Camera di S. Chiara per l’elezione degli uffici.

<sup>38</sup> ASL, *Conclusioni del Parlamento dell’Università di Gallipoli*, vol. 29a, f. 82r. Il Sindaco eleggeva quasi tutti gli addetti agli uffici assegnati al terzo ceto.

<sup>39</sup> *Ibid.*, ff. 102v-103r.

<sup>40</sup> *Ibid.*, ff. 102v-103r.

animosità: insorgeva spesso per le decisioni truffaldine che i primi due ceti prendevano di comune accordo<sup>41</sup>.

Grandi novità erano state introdotte nello Statuto civico con i numerosi decreti della Real Camera di S. Chiara e con i reali dispacci degli anni 1765, 1766, 1771, 1777.

Ora nel Parlamento civico era rappresentata non solo la borghesia ma anche il terzo ceto composto di operai ed artigiani: questi due ceti venivano, però, ancora discriminati in quanto al primo ceto veniva riservata “la voce attiva, e passiva per gli officii nobili”, mentre agli altri due ceti veniva attribuita “la voce attiva e passiva per gli officii civili, e popolari”. Questo riconoscimento, anche se parziale, rappresentava, però, una grossa conquista se si pensa che la borghesia ed il ceto popolare iniziavano, finalmente, ad esser presi in considerazione e ad essere parte attiva nella vita cittadina; e se si considera che fino a qualche anno prima nel consesso civico sedevano solo “i facienti la maggior parte (come qualità e non come quantità) dell’Università”; che prima tutte le cariche comunali erano affidate *ab immemorabili* alle famiglie più in vista, le quali *ex iure sanguinis* trasferivano il titolo, che durava a vita, ai figli.

Questi provvedimenti legislativi, specie quello dell’ottobre del 1771, stavano gradualmente privando il primo ceto, che per secoli aveva rappresentato la *civitas* ed aveva deciso a nome *totius populi*, di gran parte di quel privilegi che per lunghi anni gli erano stati riconosciuti e riconfermati.

Finalmente si iniziava a riconoscere a tutto il popolo (che non era solo quello del terzo ceto) un fondamentale diritto: lo *jus suffragii* che esso esercitava nel momento in cui doveva approvare o respingere la lista dei quarantacinque del nuovo Parlamento Universale. Il popolo, dunque, ordinava la *provvisione*, “deve aver parte nei pubblici affari per l’interesse ch’esso à sulla retta amministrazione del *peculio universale* [il bilancio comunale]”; quindi, tutti i cittadini capifamiglia, dovevano essere convocati non solo per “pubblici bandi”, eseguiti nei luoghi e strade pubbliche, ma per “citazione ostiaria” personale per renderli partecipi dello *jus suffragii* accordato dal supremo Tribunale di S. Chiara. E tutto il popolo accorreva in Parlamento per assistere, approvare o non l’elezione dei nuovi quarantacinque decurioni.

Poiché allo scadere del primo sessennio sorsero molti dubbi per quanto riguardava l’elezione di nuovi decurioni, il 12 luglio 1771

---

<sup>41</sup> Mastro Tommaso Mea fu decurione per un sessennio, fino al 13 ottobre del 1771 (*Conclusioni del Parlamento dell’Università di Gallipoli*, vol. 28b, f. 165r). Per i suoi interventi nel Parlamento, cfr. *ibid.*, ff. 66r-172v, *passim*.

Regalis Camera sanctae Clarae mandat, ut uniusquisque Decurio facultatem habeat nominandi successorem, dummodo non sit coniunctus, neque nominanti, neque aliis decurionibus, in primo , et secundo gradu<sup>42</sup>.

Nel Parlamento generale, convocato allo spirare del sessennio 1765-71, ogni decurione, ad iniziare dal primo eletto del primo ceto, doveva designare il proprio successore che doveva essere una persona che avesse la caratteristica di antica e decorata origine, di famiglia che fosse o fosse stata in possesso della facoltà di esercitare gli uffici nobili. Se gli *eletti* presenti nel Parlamento erano in numero inferiore ai quindici per ceto, i mancanti erano sostituiti dai primi decurioni dello stesso ceto.

I quarantacinque nominativi proposti che dovevano far parte del nuovo Parlamento formavano il *Catalogo*, cioè la lista, che il Regio Governatore faceva leggere ad alta voce al Cancelliere dell'Università (oggi Segretario comunale) invitando i singoli decurioni dei tre ceti, se ne avessero ravvisato gli estremi, ad opporsi all'elezione degli individui che, a loro giudizio, non avessero i requisiti richiesti per ricoprire l'importante carica: idoneità, capacità e probità. Dopo si passava allo scrutinio segreto dei 45 che avveniva imbucando nell'urna le solite palline, cominciando dal primo designato del primo ceto. Così si procedeva finché non risultavano eletti i 45 che infine dovevano ricevere l'approvazione del popolo presente. terminate le operazioni si scioglieva il Consiglio ed il giorno successivo il Sindaco in carica inviava delle lettere ai nuovi eletti, invitandoli a riunirsi nel giorno stabilito, al suono della campana della Cattedrale, nel palazzo dell'Università, per prender possesso della carica loro conferita.

In quel giorno tutti i decurioni si riunivano in pubblico parlamento per l'insediamento. Entrati nella grande Sala delle adunanze, detta anche Sala degli stemmi, coloro che appartenevano al primo ceto prendevano posto nei banchi che correvano lungo il lato grande della sala, sul quale era appeso un cartello con l'iscrizione *1° Ceto dei Nobili*, a destra ed a sinistra del General Sindaco: nei primi posti sedevano coloro che negli anni precedenti avevano ricoperto la carica di Sindaco, poi, man mano gli altri secondo l'età. Negli scranni situati sui due lati corti della sala, sui quali spiccavano i cartelli con sopra scritto *2° ceto dei civili*, prendevano posto, secondo l'età, i rappresentanti della borghesia. Infine il terzo ceto occupava i banchi sistemati lungo il muro di fronte al Sindaco, in alto del quale spiccava un crocefisso con sotto il cartello con l'iscrizione *3° Ceto popolare*<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Tafuri, *op. cit.*, p. 91. "La Real Camera di S. Chiara ordina che ciascun Decurione abbia facoltà di nominare il suo successore, purché non sia congiunto, né al nominante, né ad altri decurioni, in primo e in secondo grado".

<sup>43</sup> Cfr. Pellegrino, *op. cit.*, pp. 15-16.

Non appena tutti i decurioni avevano preso posto, il Sindaco, alla presenza del Governatore regio, faceva portare dal *serviente* la *bussola*, l'urna per le votazioni, dalla quale estraeva le palline di color giallo che consegnava ad ogni singolo decurione, dando così "in nome proprio, quanto in nome degli altri decurioni assenti il vero, reale, attuale e corporale possesso del loro decurionato". Il verbale della riunione con il nome dei decurioni eletti, redatto dal Cancelliere, veniva inviato a Napoli presso la Real Camera, che previo Assenso regio, confermava ed approvava l'elezione e l'insediamento del nuovo Parlamento. Tutti gli Atti, poi, si registravano e venivano conservati nel pubblico Archivio storico dell'Università "per futura cautela e memoria di chi occorreva"<sup>44</sup>.

Così si giunse al 1790 senza che nessun avvenimento di grande rilievo turbasse il regolare cammino amministrativo della Città, fatta eccezione per le solite schermaglie che si verificavano tra i primi due ed il terzo ceto.

Fino a quell'anno, però, non cessarono le controversie giudiziarie che opposero il primo al secondo ceto: le famiglie del primo continuavano a portare con i loro procuratori davanti alla Real Camera la "pretesa che fosse stabilmente riconosciuta e dichiarata la loro qualità di nobili separati, con divietarsi ad altri di pretendere ai medesimi onori senza legittime prove"<sup>45</sup>; quelle del secondo ceto la richiedevano che "essendo rimaste escluse dal Catalogo"<sup>46</sup>, tenevansi tuttavia per meritevoli di essere incluse nel primo ceto per poter aspirare alle più alte cariche dell'amministrazione civica.

Il 27 settembre 1790, la Real Corte di S. Chiara decretò in maniera definitiva "non esservi in Gallipoli nobiltà, ma soltanto un primo ceto, formato di benestanti, che vivono con civiltà, dall'entrate de' loro effetti", e come conseguenza di tale principio giuridico "tutti coloro che si trovassero in quelle stesse condizioni sociali dovessero essere considerati appartenenti a quel ceto"<sup>47</sup>.

Così si andava "diluendo il principio basilare, affermato nel dispaccio del 23 gennaio 1756 con cui si riconoscevano, nel Regno di Napoli, gli ascendenti gloriosi 'in armi, toga, Chiesa, Corte' e insieme la nobiltà 'generosa', ricca di proprietà e feudi"<sup>48</sup>.

Il decreto del 1790 apportò anche delle innovazioni per quanto riguardava l'elezione dell'assemblea municipale: le elezioni non dovevano farsi più dall'assemblea

---

<sup>44</sup> Ibid., pp. 16-17.

<sup>45</sup> Le "legittime prove" erano quelle "del mantenimento nobile del padre e dell'avolo".

<sup>46</sup> L'elenco, formato dal fiscale dell'Udienza di Lecce, Pietro Paolillo, ed approvato dalla Real Camera, che conteneva le famiglie appartenenti al primo ceto, cfr. Tafuri, *op. cit.*, pp. 92 e 109.

<sup>47</sup> F. Massa, *Avvenimenti di Gallipoli, (Terra d'Otranto) dal 1798 al 1815*, Gallipoli 1877, p.17.

<sup>48</sup> A. Vallone, *Tommaso e Filippo Briganti e altri minori*, Lecce 1983, pp. 65-66.

cessante “sì bene da’ comizi generali del popolo, i quali si sarebbero adunati in base all’allistamento, che far si doveva, di tutti i fuochi [le famiglie] della città e del territorio”<sup>49</sup>.

Finalmente nel 1793 “fu data definitiva esecuzione al giudicato della Real Camera”. Nel Chiostro del Convento di S. Domenico furono convocati i comizi elettorali, in base ai fuochi censiti nella città e nel territorio, e fu eletto il nuovo Parlamento, che fu composto di soli negozianti ed artigiani con l’esclusione totale dei sedicenti patrizi. I decurioni eletti, come per legge, scelsero dal proprio seno il nuovo sindaco: fu chiamato a ricoprire la carica il ricco negoziante Bonaventura Occhilupo che sostituì il patrizio Giuseppe Grumesi, che era restato in carica per tre anni “a motivo che, per la nota controversia, restò sospesa la periodica rinnovazione”<sup>50</sup>.

Erano stati abbattuti dei privilegi che non potevano più avere diritto di cittadinanza specie dopo che la Rivoluzione francese, che aveva spodestato un’intera classe, l’aristocrazia laica ed ecclesiastica, privandola del potere politico e annientandone la potenza sociale, aveva diffuso i suoi fermenti rivoluzionari in tutto il mondo.

Questo grande mutamento amministrativo dava ragione a chi per tanto tempo lo aveva auspicato, richiesto e sostenuto: esso aveva comportato la totale sconfitta di una classe che per secoli aveva detenuto il potere, che aveva gestito con alterne vicende, e che non si rassegnava a perdere completamente; se fosse stato gestito con oculatezza e saggezza avrebbe senz’altro potuto portare grandi vantaggi alla cosa pubblica ed alle classi meno abbienti.

Con decreto del 30 marzo 1806 il fratello dell’imperatore Napoleone Bonaparte, Giuseppe, fu creato Re del Regno delle Due Sicilie, dove entrò l’11 maggio.

Il più grande atto politico fatto dal re Giuseppe fu senza dubbio il decreto del 2 agosto 1806 con cui la feudalità, con tutte le sue attribuzioni, fu abolita, ponendo fine a tutta un’infausta serie di abusi.

Con Decreto n. 211 del 18 ottobre 1806 il re Giuseppe disciplinò in maniera chiara e dettagliata l’ordinamento municipale, provinciale e distrettuale e ordinò la formazione dei Consigli municipali, provinciali e distrettuali. Le Università sia quelle demaniali sia quelle sottratte all’egemonia baronale presero il nome di *Comuni*. I Corpi rappresentativi dei Comuni presero il nome di *Decurionati* (non più Parlamento). Il Decurionato di Gallipoli era composto di 24 membri, dal Sindaco che era aiutato da due Eletti (Assessori). Con la legge del 20 maggio 1808 furono apportate alcune aggiunte e miglioramenti alla legge del

---

<sup>49</sup> F. Massa, *op. cit.*, p. 17.

<sup>50</sup> F. Massa, *op. cit.*, p. 19.

1806. Tra l'altro si disponeva che potevano essere eletti decurioni non solo i possidenti ma anche coloro che vivevano colla professione di arti liberali e, nei Comuni al di sotto dei 6.000 abitanti, anche coloro che esercitavano un'arte o mestiere, o che tenevano un negoziato di bottega. I decurioni, che erano estratti a sorte, dovevano formare le terne per l'elezione del Sindaco e degli Eletti nella prima settimana di settembre di ogni anno. Le terne dovevano esser trasmesse dall'Intendente della Provincia al Sovrano che, tra il primo e il quindici settembre di ogni anno, dietro parere dell'Intendente, sceglieva il Sindaco e gli Eletti che entravano in carica il 1° gennaio e duravano fino al 31 dicembre di ogni anno.

La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, dette l'ultimo tocco al Decurionato, che poi divenne Consiglio comunale.